

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1895-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Le peculiarità delle navi da pesca, sia per la parte che attiene alla progettazione che per quanto riguarda il loro esercizio, hanno costituito il maggior ostacolo al loro inserimento nelle tradizionali convenzioni relative alla sicurezza della vita umana in mare o alla linea di massimo carico.

Quella in oggetto è, appunto, la prima convenzione a trattare in maniera specifica della sicurezza delle navi da pesca e a dettare norme sulla costruzione e l'equipaggiamento in relazione alle peculiarità suaccennate in modo da garantire il massimo della tutela degli equipaggi.

Poichè queste norme — sul cui merito, altamente tecnico, si rinvia alla relazione governativa — riguardano navi da pesca aventi lunghezza superiore ai 24 metri, con specificazioni aggiuntive per quanto riguarda quelle di lunghezze superiori ai 45 e ai 75 metri, è stato fatto rilevare, nel corso dell'esame in Commissione, che esse interessano relativamente poco il nostro Paese il cui armamento da pesca raggiunge già raramente la lunghezza minimale di 24 metri. Ciò non toglie nulla, però, alla giustez-

za della scelta italiana di aderire all'accordo anche se esso è, certamente, più modellato su armamenti per la pesca di altura, come sono quelli della grande maggioranza dei Paesi interessati.

Vale, poi, la pena di ricordare che questa Convenzione, finora ratificata da sei Paesi (Francia, Yemen, Repubblica democratica tedesca, Norvegia, Spagna, Regno Unito), entrerà in vigore solo dopo l'avvenuta ratifica da parte di 15 Stati per un totale pari al 50 per cento del tonnello mondiale delle navi da pesca.

L'intervallo di tempo destinato a trascorrere fino a quel momento potrà essere utilizzato dal nostro Governo — e dalla Marina mercantile in particolare — per far sì che la nostra industria cantieristica non venga colta impreparata rispetto al nuovo tipo di costruzione e alla nuova domanda del mercato, conseguenti all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Con queste osservazioni, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.